



Republic of Namibia
Annotated Statutes

Legge sullo status dei bambini 6 del 2006

(GG 3761)

entrato in vigore il 3 novembre 2008 con GN 266/2008 (GG 4154)

Questa legge è abrogata dalla legge 3 del 2015 sull'assistenza e la protezione dell'infanzia (GG 5744), che non è ancora entrata in vigore.

ATTO

Garantire che i bambini nati fuori dal matrimonio siano trattati allo stesso modo indipendentemente dal fatto che siano nati all'interno o all'esterno del matrimonio; provvedere alle questioni relative all'affidamento, all'accesso, alla tutela e all'eredità in relazione ai bambini nati fuori dal matrimonio; provvedere a questioni che sono nel migliore interesse di tutti i bambini; e per provvedere alle questioni ad esso connesse.

(Firmato dal Presidente il 22 dicembre 2006)

DISPOSIZIONE DELLE SEZIONI

PARTE 1

DISPOSIZIONI PREMESSE

1. Definizioni
2. Obiettivi e interpretazione
3. Linee guida da applicare in tutte le decisioni riguardanti la custodia, la tutela o l'accesso

PARTE 2

GIURISDIZIONE E PROCEDURA

4. Competenza e procedura nei tribunali per i minorenni
5. Revisione di alcune decisioni
6. Ricorsi
7. Sospensione dell'ordine in attesa di revisione o ricorso

PARTE 3

PROVA DI PARENTALITA'

- 8. Procedura
- 9. Presunzione di paternità
- 10. Presunzione sul rifiuto di sottoporsi a test scientifici

PARTE 4

FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

- 11. Affidamento
- 12. Procedura per ottenere l'affidamento
- 13. Tutela 14.
- Accesso 15.
- Figli nati fuori dal matrimonio a seguito di stupro 16.
- Ereditarietà 17.
- Obbligo di mantenimento
- 18. Domicilio 19.
- Effetto del successivo matrimonio dei genitori

PARTE 5

CUSTODIA E TUTELA DEI MINORI ON

MORTE DEL CUSTODE O DEL TUTORE

- 20. Custodia in caso di morte del custode
- 21. Tutela in caso di morte del tutore

PARTE 6

FIGLI DI MATRIMONI NULLI O ANNULLABILI

- 22. Status
- 23. Tutela degli interessi dei figli a carico e minori di matrimoni nulli o annullabili

PARTE 7

BAMBINI NATI CON TECNICHE DI RIPRODUZIONE ASSISTITA

- 24. Status dei bambini nati da inseminazione artificiale o fecondazione *in vitro*

PARTE 8

VARIE

- 25. Regolamenti
- 26. Applicazione della presente legge 27. Titolo breve e inizio

ESSERE PROVOCATO dal Parlamento della Repubblica di Namibia come segue:-

PARTE 1

DISPOSIZIONI PREMESSE

Definizioni

- 1. Nella presente legge, a meno che il contesto non indichi diversamente:

“bambino” indica una persona che non ha raggiunto la maggiore età;

“tribunale dei minori” indica il tribunale dei minori di cui alla sezione 1 del Children's Act, 1960 (legge n. 33 del 1960);

per “commissario” si intende il commissario per la tutela dei minori di cui all'art
Legge sui bambini del 1960 (legge n. 33 del 1960);

"matrimonio" indica un matrimonio ai sensi di qualsiasi legge della Namibia e include un matrimonio riconosciuto come tale in termini di qualsiasi tradizione, costume o religione della Namibia e qualsiasi matrimonio ai sensi della legge di qualsiasi paese, diverso dalla Namibia, il cui matrimonio è riconosciuto come matrimonio dalle leggi della Namibia;

“Ministro” indica il Ministro responsabile per il benessere dei minori;

"ordine" include -

(UN) il rifiuto di effettuare qualsiasi ordine; E

(B) una variazione o revoca di qualsiasi ordine effettuato ai sensi della presente legge;

per “genitore” si intende una donna o un uomo nei confronti dei quali la parentela sia stata riconosciuta o altrimenti accertata;

"prescrivere" significa prescrivere da regolamenti o regole fatte in termini di questa legge;

"custode primario" indica una persona, diversa dal genitore o da un tutore di un minore, imparentato o meno con il minore, che si assume la responsabilità primaria della cura quotidiana del minore con il permesso esplicito o implicito del custode del minore;

per “affidamento esclusivo” si intende l'esercizio dei diritti, dei doveri e dei poteri di custodia da parte di una sola persona, con esclusione di tutte le altre persone;

“tutela esclusiva” significa l'esercizio dei diritti, dei doveri e dei poteri di tutela da parte di una persona, con esclusione di tutte le altre persone; E

"questa legge" include i regolamenti o le norme stabilite ai sensi della sezione 25.

Obiettivi e interpretazione

2. (1) Gli obiettivi della presente legge sono promuovere e proteggere l'interesse superiore del bambino e garantire che nessun bambino subisca discriminazioni o svantaggi a causa dello stato civile dei suoi genitori e la presente legge deve essere interpretata in modo coerente con questi obiettivi.

Linee guida da applicare in tutte le decisioni riguardanti la custodia, la tutela o l'accesso

3. (1) Quando si prende qualsiasi decisione relativa alla custodia, alla tutela o all'accesso, l'interesse superiore del minore è, nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta in qualsiasi legge, la considerazione preminente e il tribunale dei minori o qualsiasi altro tribunale competente deve prendere in considerazione i seguenti fattori in considerazione -

a) l'età, il sesso, il background e qualsiasi altra caratteristica personale pertinente del minore;

(b) i bisogni fisici, emotivi ed educativi del bambino;

- (c) la capacità di ciascun genitore, e di ogni altra persona rilevante, di soddisfare quella del minore bisogni fisici, emotivi ed educativi;
- (d) l'idoneità di tutte le persone rilevanti ad esercitare i diritti e le responsabilità in domanda nell'interesse superiore del bambino;
- (e) la natura del rapporto del minore con ciascuno dei genitori del minore e con altre persone rilevanti;
- (f) il grado di impegno e responsabilità che i rispettivi genitori hanno dimostrato nei confronti del minore, come evidenziato da fattori quali il sostegno finanziario, il mantenimento o il tentativo di mantenere i contatti con il minore o l'indicazione di genitore nel certificato di nascita del minore;
- (g) qualsiasi danno che il minore ha subito o rischia di subire, direttamente o indirettamente, per essere stato sottoposto o esposto ad abusi, maltrattamenti, violenze o altri comportamenti dannosi;
- (h) in un caso in cui è stata presentata una domanda dinanzi al tribunale dei minori, i motivi della domanda in questione;
- (i) eventuali desideri espressi dal minore o dal suo rappresentante, alla luce di quelli del minore maturità e livello di comprensione;
- (j) la difficoltà pratica e il costo degli accordi presenti e proposti;
- (k) il probabile effetto di qualsiasi cambiamento nelle circostanze del minore; E
- (l) qualsiasi altro fatto o circostanza che il giudice ritenga rilevante.

(2) Nel decidere cosa sia nell'interesse superiore del minore, il tribunale per i minorenni deve considerare le posizioni finanziarie dei genitori, insieme alle linee guida enumerate nella sottosezione (1), ma -

- (a) la posizione finanziaria dei genitori non è il fattore decisivo; E
- (b) il tribunale non può accogliere una domanda di affidamento di un figlio se la domanda è basata sul desiderio di evitare il pagamento degli alimenti nei confronti di quel figlio.

PARTE 2

GIURISDIZIONE E PROCEDURA

Competenza e procedura nel tribunale dei minori

4. (1) Ai fini della presente sezione, "avvocato" indica un avvocato o un candidato avvocato di cui alla sezione 1 del Legal Practitioners Act, 1995 (legge n. 15 del 1995).

(2) Un tribunale per i minorenni ha giurisdizione su qualsiasi procedimento dinanzi ad esso ai sensi della presente legge e, salvo diversa disposizione della presente legge, i procedimenti nei tribunali per i minorenni devono essere condotti nella stessa forma e modalità in cui sono condotti i procedimenti giudiziari per i minorenni ai sensi della presente legge il Children's Act 1960 (legge n. 33 del 1960).

(3) Le procedure per gli ordini relativi all'affidamento nella sezione 12, gli ordini relativi alla tutela nella sezione 13 (3) a (6), gli ordini che limitano o negano l'accesso a un genitore non affidatario sezione 14 (5) a (8) e le ordinanze relative all'irragionevole negazione o restrizione dell'accesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafi da 11 a 12, si applicheranno con le necessarie modifiche ai figli di genitori divorziati.

(4) Se, in qualsiasi procedimento legale ai sensi della presente legge o in qualsiasi indagine di cui alla sezione 12(4), 13(6) e 14(7), il tribunale per i minorenni ritiene che sia necessario tutelare l'interesse superiore di il bambino, il tribunale dei minori può -

(a) nominare un avvocato per rappresentare il minore interessato e può condannare una o più parti a pagare le spese di tale rappresentanza; O

(b) fatto salvo il Legal Aid Act, 1990 (Act No. 29 of 1990), ordinare che il gratuito patrocinio come definito in quella legge sia fornito a quel minore, se le parti non sono in grado di pagare le spese di un avvocato.

(5) Un avvocato nominato per rappresentare il minore può addurre qualsiasi rilevante prove e può controinterrogare qualsiasi testimone chiamato da qualsiasi altra parte del procedimento.

(6) Il tribunale per i minorenni può concedere a un minore che sarà influenzato da qualsiasi decisione presa ai sensi della presente legge l'opportunità di esprimere le proprie opinioni o preferenze se il tribunale per i minorenni ritiene che il minore sia in grado di comprendere e partecipare al procedimento tenendo conto dell'età e della maturità del bambino.

(7) Se il tribunale per i minorenni rileva che un minore rifiuta o non è in grado di partecipare al procedimento dinanzi al giudice il giudice deve registrare tale constatazione nel verbale della causa.

Revisione di alcune decisioni

5. (1) Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta in qualsiasi legge, un tribunale dei minori può, se le circostanze sono cambiate, modificare un'ordinanza dell'Alta Corte relativa all'affidamento, alla tutela o all'accesso emessa in relazione a un divorzio o in qualsiasi altro procedimento.

(2) Un'ordinanza modificata da un tribunale dei minori ai sensi del comma (1) è soggetta a revisione da parte di un giudice dell'Alta Corte.

(3) I procedimenti di revisione contemplati in questa sezione devono essere avviati e condotti nella forma e nei modi prescritti ed entro i termini prescritti.

(4) Nei procedimenti di riesame avviati ai sensi del comma (3), l'Alta Corte o un suo giudice devono esaminare il verbale del procedimento insieme a qualsiasi altro documento presentato ai sensi del comma (3) e qualsiasi ulteriore informazione o prova che possa, su richiesta, del giudice essere fornito o preso dal tribunale dei minori in questione, e l'Alto

La corte o il giudice possono -

a) confermare, modificare o annullare la decisione del tribunale dei minorenni;

(b) emettere qualsiasi ordine che l'Alta Corte o il giudice ritengano avrebbe dovuto essere emesso dal tribunale dei minori ai sensi della presente legge; O

(c) rinviare la causa al tribunale dei minori con istruzioni per trattare la questione nel modo che l'Alta Corte o il giudice riterranno opportuno.

Ricorsi

6. Qualsiasi persona lesa da un'ordinanza emessa da un tribunale per i minorenni ai sensi della presente legge o da una decisione del commissario adottata ai sensi dell'articolo 21 può, entro il termine e con le modalità prescritte, presentare ricorso contro tale ordinanza o decisione al High Court, come se tale ordine o decisione fosse una sentenza civile di un tribunale magistrato.

Sospensione dell'ordine in attesa di revisione o ricorso

7. Quando un'ordinanza o una decisione del tribunale per i minorenni è sottoposta a revisione ai sensi dell'articolo 5 o quando è stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 6, il tribunale per i minorenni può, in attesa dell'esito del riesame o dell'appello:

- (a) sospendere l'esecuzione di qualsiasi ordine o decisione del tribunale dei minorenni o del commissario; O
- (b) emettere qualsiasi altro ordine che sia nell'interesse superiore del minore,

ma in entrambi i casi, l'interesse superiore del bambino è la considerazione preminente.

PARTE 3 PROVA DI PARENTALITA'

Procedura

8. (1) Ai fini di questa sezione -

- (a) per "padre putativo" si intende un uomo che afferma o si presume essere il padre di una persona per la quale la paternità non è stata ancora accertata o riconosciuta senza contestazioni; E
- (b) per "madre putativa" si intende una donna che afferma o si presume essere madre di una persona per la quale la maternità non è stata ancora accertata o riconosciuta senza contestazioni.

(2) I procedimenti per stabilire la parentela possono essere avviati da -

- (a) la madre o la madre putativa della persona di cui si tratta la parentela;
- (b) il padre o il padre putativo della persona di cui si tratta la parentela;
- (c) la persona la cui parentela è in questione;
- (d) qualcuno, diverso dalla madre o dal padre della persona la cui parentela è in questione, che agisce come principale custode di tale persona; O
- (È) una persona autorizzata per iscritto dal Ministro ad agire per conto della persona di cui si tratta la parentela.

(3) La madre o la madre putativa e il padre o il padre putativo di una persona la cui parentela è in questione sono testimoni competenti e obbligabili in qualsiasi procedimento in cui viene sollevata la questione della parentela, ma nulla in questa sezione deve essere interpretato come convincente una persona a testimoniare contro il proprio coniuge.

(4) La prova su un equilibrio di probabilità è richiesta per stabilire la parentela in procedimenti avviati ai sensi del comma (2).

Presunzione di paternità

9. (1) Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta in qualsiasi legge, una confutabile la presunzione che un uomo sia il padre di una persona la cui parentela è in questione esiste se;

- (a) al momento approssimativo del concepimento, o al momento della nascita, della persona in questione, o in qualsiasi momento compreso tra questi due momenti, era sposato con la madre di tale persona;
- (b) ha convissuto con la madre della persona in questione al tempo approssimativo di concezione di tale persona;
- (c) è registrato come padre della persona in questione in conformità con le disposizioni della legge sulla registrazione delle nascite, dei matrimoni e dei decessi del 1963 (legge n. 81 del 1963);
- (d) sia lui che la madre riconoscono di essere il padre della persona in questione;
o
- (e) ammette o è altrimenti provato di aver avuto rapporti sessuali con la madre della persona in questione in qualsiasi momento in cui tale persona avrebbe potuto essere concepita.

(2) La conferma delle prove ha portato a stabilire una presunzione di paternità non lo è richiesto e nessuna speciale regola cautelativa della prova è applicabile a tale prova.

Presunzione sul rifiuto di sottoporsi a test scientifici

10. (1) In qualsiasi procedimento legale in cui è stata la parentela di qualsiasi persona messo in discussione, il rifiuto di una delle parti -

(UN) sottomettersi; O

(B) far sottomettere qualsiasi figlio su cui ha la patria potestà,

ad ogni procedimento necessario per l'espletamento di accertamenti scientifici relativi alla parentela della persona in questione, deve presumersi, fino a prova contraria, finalizzato all'occultamento della verità circa la parentela di tale persona.

(2) Indipendentemente da quanto contenuto nella sottosezione (1), l'Alta Corte in qualità di tutore superiore di tutti i minori ha il potere di ordinare che un minore sia sottoposto a una procedura fisica di cui alla sottosezione (1) se questo è a parere di quella Corte nell'interesse superiore del minore.

PARTE 4 FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Custodia

11. (1) Entrambi i genitori di un figlio nato fuori dal matrimonio hanno uguali diritti di diventare il custode del figlio.

(2) Un genitore deve essere il principale custode del bambino ed entrambi i genitori possono accordarsi su chi dovrebbe essere il principale custode del bambino, e tale accordo può essere verbale o scritto.

(3) In mancanza di accordo su chi dovrebbe essere il principale custode di un minore, uno dei genitori o una delle persone di cui alla sezione 12 può, secondo le modalità stabilite in tale sezione, presentare una domanda al tribunale dei minorenni per la nomina di un custode primario.

(4) Nonostante la sottosezione (3) o qualsiasi disposizione contraria in qualsiasi legge, se i genitori di un bambino non sono d'accordo su chi dovrebbe avere la custodia primaria del bambino, e c'è la possibilità che l'interesse superiore del bambino possa essere compromessa o pregiudicata, la persona che ha l'affidamento fisico del minore può, nelle forme e nei modi prescritti, proporre in via *ex parte* al tribunale un'istanza cautelare di affidamento del minore.

(5) Al ricevimento di una domanda presentata ai sensi del comma (4), il tribunale può concedere l'ordinanza provvisoria al ricorrente o a qualsiasi altra persona, tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

(6) Un ordine provvisorio concesso ai sensi del comma (5) ha effetto immediato e deve, nella forma e nei modi prescritti, essere notificato all'altra parte e l'altra parte ha il diritto, nella forma e nei modi prescritti, di rispondere all'applicazione.

(7) Al ricevimento di una risposta resa ai sensi della sottosezione (6) il tribunale deve, nel modo prescritto, ascoltare e determinare la questione ed emettere qualsiasi ordine appropriato nelle circostanze tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

(8) Se l'accordo di cui al comma (3) è in forma scritta;

a) le parti possono decidere di registrarlo, nel qual caso l'accordo deve essere registrato secondo le modalità prescritte; E

(b) una volta registrato, costituisce una prova *prima facie* che il genitore nominato in tale accordo è il principale custode del minore e ha il potere legale di agire come custode del minore.

(9) Ai fini delle sottosezioni da (4) a (7), "tribunale" indica l'Alta Corte, qualsiasi tribunale dei magistrati istituito ai sensi del Magistrates Courts Act del 1944 (legge n. 32 del 1944), un tribunale dei minori, un tribunale comunitario istituito o riconosciuto ai sensi del Community Courts Act, 2003 (legge n. 10 del 2003) o qualsiasi altro tribunale istituito in virtù di qualsiasi legge in Namibia.

Procedura per ottenere l'affidamento

12. (1) Le seguenti persone possono chiedere un'ordinanza relativa all'affidamento di un figlio nato al di fuori del matrimonio, a condizione che tale procedimento sia avviato da o per conto della persona che richiede l'affidamento del figlio:

a) il padre, indipendentemente dal fatto che sia maggiorenne o minorenne;

(b) la madre, indipendentemente dal fatto che sia maggiorenne o minorenne;

(c) qualcuno, diverso dalla madre o dal padre del bambino, che agisce come primario custode del bambino; O

(D) una persona autorizzata per iscritto dal Ministro ad agire per conto del minore.

(2) Una persona che richiede un'ordinanza del tribunale ai sensi della sottosezione (1) deve presentare un domanda nella forma e nei modi prescritti e il tribunale per i minorenni deve esaminare la domanda in presenza del richiedente o del suo rappresentante legale autorizzato.

(3) Un ordine di affidamento ai sensi della presente sezione può essere emesso solo dopo che sono stati effettuati i tentativi prescritti per informare i genitori del minore, il principale tutore del minore e qualsiasi altra persona o persone con la custodia o la tutela del minore immediatamente prima della domanda e tale persona ha o ha avuto la possibilità di essere ascoltata.

(4) Nel corso di una domanda di affidamento, il tribunale dei minori può avviare qualsiasi indagine che ritenga necessaria e ordinare a qualsiasi persona di comparire davanti ad esso, e può ordinare a uno o più genitori di pagare le spese di tale indagine o comparizione .

(5) Qualsiasi ordine emesso ai sensi della presente sezione può essere modificato o ritirato dal tribunale dei minori su richiesta di una delle parti elencate nella sottosezione (1) e le sottosezioni (2), (3) e (4) si applicano a qualsiasi domanda per variazione o recesso.

Tutela

13. (1) Sarà anche una persona con la custodia di un bambino ai sensi della sezione 11 tutore di quel bambino, a meno che un tribunale competente, su richiesta presentatagli, disponga diversamente.

(2) Se un genitore è minorenne, la tutela del figlio di tale genitore, a meno che un tribunale competente non disponga diversamente, spetta al tutore di tale genitore.

(3) Le seguenti persone possono richiedere un'ordinanza del tribunale che conceda la tutela esclusiva a un genitore o a un'altra persona:

(UN) uno dei genitori;

(b) il minore;

(c) qualcuno, diverso dalla madre o dal padre del bambino, che agisce come primario custode del bambino; O

(D) una persona autorizzata per iscritto dal Ministro ad agire per conto del minore.

(4) Una persona che richiede un ordine del tribunale ai sensi della sottosezione (1) o (3) deve presentare una domanda nella forma e nei modi prescritti e il tribunale deve esaminare la domanda in presenza del richiedente o del suo legale autorizzato rappresentante.

(5) Un ordine di tutela ai sensi della presente sezione può essere emesso solo dopo che sono stati effettuati i tentativi prescritti per informare i genitori del minore, il principale tutore del minore e qualsiasi altra persona o persone con la custodia o la tutela del minore immediatamente prima della domanda e tale persona ha o ha avuto la possibilità di essere ascoltata.

(6) Nel corso di una domanda di tutela, il tribunale può avviare qualsiasi indagine che ritenga necessaria e ordinare a qualsiasi persona di comparire dinanzi ad esso, e può ordinare a uno o più genitori di pagare le spese di tale indagine o comparizione.

(7) A meno che il tribunale dei minori non disponga diversamente, è necessario il consenso scritto di entrambi i genitori per:

a) l'adozione del minore, fatte salve le disposizioni per la dispensa da ogni obbligo
consenso contenuto nella legge sull'adozione; O

(b) l'allontanamento di un minore dalla Namibia per un periodo superiore a un anno.

(8) Nonostante la sottosezione (7), non è richiesto il consenso di un genitore di un bambino se:

(a) il genitore non può essere rintracciato attraverso nessuno dei mezzi di preavviso prescritti entro il termine
prescritto;

(b) il genitore in questione non può dare un valido consenso perché è mentalmente incapace; O

(C) in qualsiasi altra circostanza il tribunale per i minorenni ritiene che il requisito del consenso non
servirebbe l'interesse superiore del minore.

(9) La mancanza di consenso su qualsiasi questione di cui al comma (7) può essere annullata da a
tribunale dei minori se il consenso viene irragionevolmente negato.

(10) Qualsiasi ordine emesso ai sensi della presente sezione può essere modificato o revocato dal tribunale
dei minori su richiesta di una delle parti elencate nella sottosezione (3), e le sottosezioni (4), (5) e (6) si applicano a
qualsiasi domanda di variazione o di recesso.

Accesso

14. (1) Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta in qualsiasi altra legge, il genitore non custode
di un figlio nato al di fuori del matrimonio ha il diritto di un ragionevole accesso a tale figlio a meno che un tribunale
competente, su richiesta presentatagli, disponga altrimenti, ma il diritto matura solo nel caso in cui il genitore in
questione abbia volontariamente riconosciuto la paternità del figlio.

(2) Il diritto di visita di cui alla presente sezione non conferisce al genitore non affidatario il diritto di rimuovere
il minore dalla casa del genitore affidatario o da qualsiasi altro luogo in cui risiede il minore senza il consenso del
genitore affidatario.

(3) Qualsiasi accesso da parte del genitore non affidatario è soggetto al ragionevole controllo del genitore
affidatario o di qualsiasi altra persona a cui il genitore affidatario abbia affidato la responsabilità della cura e del
controllo del minore.

(4) Le seguenti persone possono richiedere un'ordinanza del tribunale che limiti o neghi l'accesso al
genitore non affidatario di un figlio nato fuori dal matrimonio:

a) il genitore o altra persona che ha l'affidamento del minore;

(b) il minore;

(c) chiunque, diverso dalla madre o dal padre del bambino, agisca come primario
custode del bambino; O

(D) una persona autorizzata per iscritto dal Ministro ad agire per conto del minore.

(5) Una persona che richiede un'ordinanza del tribunale che limiti o neghi l'accesso al genitore non affidatario
di un minore deve presentare una domanda nella forma e nei modi prescritti e il tribunale dei minori deve esaminare
la domanda in presenza del richiedente o del suo suo legale rappresentante autorizzato.

(6) Un'ordinanza richiesta ai sensi della sottosezione (5) può essere emessa solo dopo che sono stati effettuati i tentativi prescritti per informare i genitori del minore, il principale tutore del minore e qualsiasi altra persona o persone con la custodia o la tutela del minore immediatamente prima alla domanda, e tale persona ha o ha avuto la possibilità di essere ascoltata.

(7) Nel corso di una domanda di cui al comma (5), il tribunale può avviare qualsiasi indagine che ritenga necessaria e ordinare a qualsiasi persona di comparire dinanzi ad esso, e può condannare uno o più genitori a pagare le spese di tale indagine o aspetto.

(8) Se, in una domanda presentata ai sensi del comma (5), il richiedente dimostra che esiste un rischio di danno immediato per il minore a causa del proseguimento dell'accesso da parte del genitore non affidatario, il tribunale per i minorenni può emettere un'ordinanza temporanea ex parte che nega l'accesso al genitore non affidatario con effetto immediato, il quale ordine rimane in vigore fino a quando non si conclude l'esame di una domanda di decisione del tribunale che nega l'accesso al genitore non affidatario ai sensi del comma (5).

(9) Un genitore non affidatario che non ha volontariamente riconosciuto la paternità di un figlio nato fuori dal matrimonio può, nelle forme e nei modi prescritti, chiedere al tribunale dei minorenni un'ordinanza che conceda un diritto di ragionevole accesso a quel figlio, e il genitore affidatario o qualsiasi altra persona che ha la custodia del figlio deve essere partecipe il procedimento.

(10) Il tribunale può applicare un'ordinanza richiesta ai sensi del comma (9) e dei commi (3) e (4) al genitore non affidatario a cui è stato concesso il diritto di avere un figlio.

(11) Laddove un genitore non affidatario abbia il diritto di accesso ai sensi della presente sezione e tale accesso sia irragionevolmente negato o limitato dal genitore affidatario, il genitore non affidatario può richiedere al tribunale per i minorenni un'ordinanza che specifichi i dettagli di tale accesso.

(12) Le sottosezioni (5), (6) e (7) si applicano a una domanda presentata in termini di sottosezione (11).

(13) Un ordine che limita o nega l'accesso al genitore non affidatario può essere modificato o revocato dal tribunale per i minorenni su richiesta di una delle parti elencate al comma (4) e ai commi (5), (6), (7)) e (8) si applicano con le necessarie modifiche a qualsiasi domanda di variazione o ritiro.

Bambini nati fuori dal matrimonio a seguito di stupro

15. (1) Gli autori di stupro che comportano il concepimento di un bambino al di fuori del matrimonio non hanno diritto alla custodia, alla tutela o all'accesso ai sensi della presente legge, a meno che un tribunale competente, su richiesta ad esso presentata, disponga altrimenti.

(2) Ai fini della presente sezione, "stupro" indica il reato di stupro di diritto comune e il reato di stupro di cui alla sezione 2 della legge sulla lotta allo stupro del 2000 (legge n. 8 del 2000), in cui l'autore è stato condannato per il delitto.

Eredità

16. (1) Ai fini della sottosezione (5), "stupro" indica il reato di stupro di diritto comune e il reato di stupro di cui alla sezione 2 della Legge sulla lotta allo stupro del 2000 (Legge n. 8 del 2000) , in cui l'autore è stato condannato per il reato.

(2) Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta in qualsiasi statuto, diritto comune o diritto consuetudinario, una persona nata fuori dal matrimonio deve, ai fini dell'eredità, sia intestataria che per disposizione testamentaria, essere trattata allo stesso modo di una persona nata all'interno del matrimonio .

(3) Si deve presumere che le parole "figli" o "discendenza" o qualsiasi termine simile utilizzato in una disposizione testamentaria, si applichino ugualmente alle persone nate fuori dal matrimonio e ai bambini nati all'interno del matrimonio, a meno che non vi sia una chiara prova di una volontà contraria da parte di il testatore.

(4) Nulla in questa sezione deve essere inteso o interpretato come pregiudicante la libertà di disposizione testamentaria.

(5) Per quanto riguarda lo stupro che comporta il concepimento di una persona nata fuori dal matrimonio, la persona che ha commesso il reato non ha il diritto di ereditare intestato dalla persona nata a seguito dello stupro, ma la persona nata a seguito di stupro lo stupro può ereditare intestato dall'autore e sarà considerato incluso nei termini "bambini" o "problema" o qualsiasi termine simile utilizzato in una disposizione testamentaria.

Obbligo di mantenere

17. (1) Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta in qualsiasi legge, non può essere fatta una distinzione tra una persona nata fuori dal matrimonio e una persona nata all'interno del matrimonio per quanto riguarda l'obbligo legale di mantenere un figlio o qualsiasi altra persona.

(2) Nonostante il comma (1), una persona concepita a seguito di stupro non ha alcun obbligo legale di mantenere un genitore che è stato condannato per stupro, né alcun obbligo legale di mantenere i rapporti di quel genitore.

Residenza

18. Nonostante ogni disposizione contraria contenuta in qualsiasi legge, il figlio nato fuori dal matrimonio si considera domiciliato nel luogo o nello Stato con cui ha il legame più stretto.

Effetto del successivo matrimonio dei genitori

19. Qualsiasi figlio nato da genitori che si sposano tra loro in qualsiasi momento dopo la nascita del figlio deve essere trattato come un figlio nato all'interno del matrimonio a tutti gli effetti a partire dalla data di nascita, indipendentemente dal fatto che i genitori non avrebbero potuto sposarsi legalmente a il momento del concepimento o della nascita del bambino.

PARTE 5

CUSTODIA E TUTELA DEI MINORI ON MORTE DEL CUSTODE O DEL TUTORE

Custodia per morte del custode

20. (1) Laddove il custode di un minore muoia e non vi sia alcuna disposizione in un testamento o altra disposizione testamentaria che nomini un custode o un tutore per il minore, o laddove non vi sia, per qualsiasi altra ragione, un custode competente per un minore , una domanda per la nomina di un tutore per il minore può essere presentata in conformità con la sezione 12.

[La parola "forse" dovrebbe apparire come due parole: "può essere".]

(2) Un genitore con l'affidamento esclusivo di un figlio può, per testamento o altra disposizione testamentaria, nominare qualsiasi altra persona come custode del figlio, e laddove un testamento o altro

disposizione testamentaria nomina un tutore senza nominare un custode, tale tutore è il custode del minore, a meno che il tribunale competente, su domanda ad esso rivolto, non disponga diversamente.

(3) Se un genitore condivide l'affidamento congiunto con un altro genitore perché i genitori sono o erano sposati, o in base a qualsiasi legge o accordo, il genitore superstite acquisisce l'affidamento esclusivo alla morte dell'altro genitore, a meno che un tribunale competente, su richiesta fatto ad esso, dirige diversamente.

(4) Laddove nessun custode o tutore è nominato per testamento o altra disposizione testamentaria, una persona nominata come tutore ai sensi della sezione 21 è il custode del minore a meno che un tribunale competente, su richiesta presentatagli, disponga altrimenti.

Tutela alla morte del tutore

21. (1) Ai fini della presente sezione, "assistente sociale" indica un assistente sociale come definito nella sezione 1 della legge sulle professioni dei lavoratori ausiliari sociali e sociali del 1993 (legge n. 22 del 1993).

[La legge 22 del 1993 sulle professioni dei lavoratori ausiliari sociali e sociali è stata abrogata il 1° ottobre 2004, prima che questa legge fosse approvata. Questa disposizione dovrebbe fare riferimento alla sezione 1 della legge 6 sul lavoro sociale e la psicologia del 2004.]

(2) Alla morte di uno dei due tutori uguali, il tutore superstite, a meno che un tribunale competente non disponga diversamente, acquisisce la tutela esclusiva su un minore.

(3) Una persona che ha la tutela esclusiva di un bambino può, per disposizione testamentaria, nominare un'altra persona come unico tutore di quel bambino.

(4) Laddove non vi sia alcuna disposizione in un testamento o altra disposizione testamentaria che nomini un tutore per un minore, o laddove per qualsiasi altro motivo non vi sia un tutore competente per un minore, un tutore può essere registrato per il minore mediante la procedura contenute in questa sezione.

(5) Qualsiasi persona che abbia un interesse genuino per un bambino, imparentato o meno con il bambino, e che desideri essere nominata tutore del bambino, deve presentare domanda di tutela del bambino nella forma e nei modi prescritti a il cancelliere del tribunale dei minori.

(6) Una domanda presentata ai sensi della sottosezione (5) deve:

(a) essere supportata da tutte le informazioni e i documenti che possono essere prescritti, compresa una dichiarazione attestante che i familiari stretti del minore sono stati consultati e non contestano la domanda;

(B) nella forma e nei modi prescritti, essere notificato al genitore, al tutore, all'affidatario principale o a qualsiasi altra persona che abbia un interesse per il benessere del minore che chieda a tali persone di presentare la domanda.

(7) Al ricevimento di una domanda presentata ai sensi del comma (5), il cancelliere del tribunale dei minori deve non appena ragionevolmente possibile, deferire la domanda al commissario che -

a) deve convocare il richiedente o i richiedenti per un interrogatorio;

(b) può convocare altre persone rilevanti per un interrogatorio; E

(c) può disporre che un assistente sociale svolga un'indagine.

(8) Al ricevimento di una domanda presentata ai sensi del comma (5), il commissario deve esaminare la domanda, tutte le informazioni e i documenti di supporto e qualsiasi dichiarazione fatta dalle parti e il commissario può -

(a) approvare la domanda e ordinare al cancelliere del tribunale dei minori di emettere a certificato di tutela al richiedente; O

(b) respingere la domanda e motivare per iscritto il rifiuto.

(9) Il cancelliere del tribunale dei minori deve far depositare una copia del certificato rilasciato ai sensi del comma (8) presso il tribunale in questione e presso il Maestro dell'Alta Corte.

(10) La nomina di un tutore ai sensi della presente sezione avviene separatamente dalla disposizione di qualsiasi proprietà appartenente al defunto tutore del minore e non dipende dall'esistenza di alcuna eredità per il minore.

(11) La preferenza per la nomina a tutore ai sensi della presente sezione deve essere data ai familiari stretti del minore, o a una persona che è il custode o il principale custode del minore, fatto salvo l'interesse superiore del minore.

(12) Chiunque abbia un genuino interesse per il benessere di un minore può, nella forma e nei modi prescritti, presentare un reclamo al cancelliere del tribunale dei minori, per avvertire il tribunale del fatto che un tutore non agisce in l'interesse superiore del bambino.

(13) Quando viene ricevuta una denuncia presentata ai sensi del comma (12), il tribunale per i minorenni deve ordinare che un assistente sociale svolga un'indagine e l'assistente sociale deve, fatte salve le direttive o le condizioni stabilite dal tribunale, indagare la querela e, secondo le modalità prescritte, la denuncia al giudice.

(14) Dopo aver esaminato la relazione dell'assistente sociale, il tribunale per i minorenni può modificare la nomina della tutela come ritiene opportuno e, se necessario, emettere un nuovo certificato di tutela ai sensi del comma (8).

PARTE 6

FIGLI DI MATRIMONI NULLI O ANNULLABILI

Stato

22. Lo status di qualsiasi bambino concepito o nato da un matrimonio annullabile non è influenzato dall'annullamento di tale matrimonio da parte di un tribunale competente.

Tutela degli interessi dei figli a carico e minori di matrimoni nulli o annullabili

23. (1) Un matrimonio annullabile non può essere annullato fino a quando il tribunale competente interessato non abbia esaminato e considerato la tutela degli interessi di qualsiasi figlio o figlio a carico di quel matrimonio, e ai fini della presente legge o di qualsiasi legge relativa al divorzio, il procedimento di annullamento del matrimonio deve essere considerato come procedimento di pronuncia di una sentenza di divorzio.

(2) In caso di matrimonio nullo che coinvolga un figlio o uno o più figli a carico, un tribunale competente deve indagare sull'interesse superiore del figlio o dei figli e provvedere alla salvaguardia degli interessi del figlio o dei figli nati da quel matrimonio.

(3) Un riferimento in qualsiasi legge a -

(UN) un ordine di manutenzione;

(b) un'ordinanza relativa all'affidamento o alla tutela o all'accesso a un minore; O

(c) la revoca, la sospensione o la modifica di tali ordini,

deve essere interpretato come comprensivo di riferimenti a eventuali ordini simili effettuati in termini di sottosezione (1) o (2).

PARTE 7

BAMBINI NATI CON TECNICHE DI RIPRODUZIONE ASSISTITA

Status dei bambini nati da inseminazione artificiale o fecondazione *in vitro*

24. (1) Ogni volta che i gameti o i gameti di qualsiasi persona, diversa da una donna sposata o da suo marito, sono stati utilizzati con il consenso sia di tale donna che di suo marito per l'inseminazione artificiale o la fecondazione in vitro, qualsiasi bambino nato *come* risultato di tali tecniche è, a tutti gli effetti, considerato il figlio biologico di tale donna e di suo marito.

(2) Ai fini del comma (1), si deve presumere, fino al contrario dimostrato che sia tale donna che suo marito hanno concesso il relativo consenso.

(3) Ai fini della presente sezione -

(UN) "inseminazione artificiale", in relazione a una donna, significa l'introduzione, diversa da quella naturale, di uno o più gameti maschili negli organi riproduttivi interni di tale donna a scopo di riproduzione, diversamente da quanto previsto da un accordo di maternità surrogata;

(B) "*fecondazione in vitro*", in relazione a una donna, significa la collocazione del prodotto di un'unione di gameti maschili e femminili che sono stati riuniti al di fuori del corpo umano nel grembo di tale donna a scopo di riproduzione, se non in conformità con un accordo di maternità surrogata; E

(c) "gamete" significa una delle due cellule generative essenziali per l'uomo riproduzione.

PARTE 8

VARIE

Regolamento

25. (1) Il Ministro può emanare regolamenti in relazione a qualsiasi materia richiesta o autorizzata a essere prescritta dalla presente legge o che può essere necessaria o opportuna per raggiungere gli scopi della presente legge e, senza derogare alla generalità di questa sottosezione, il Ministro può emanare disposizioni relative alle seguenti materie:

(a) prescrivere le tasse da pagare per i procedimenti avviati ai sensi della presente legge o per eventuali spese sostenute che una parte è tenuta a pagare ai sensi della presente legge;

(b) altri mezzi con cui la paternità può essere riconosciuta al di fuori del formale registrazione della nascita; E

(c) in generale il modo di condurre qualsiasi indagine o udienza in termini di questo Atto.

(2) Il ministro può, previa consultazione con il ministro responsabile della giustizia, emanare norme relative alle seguenti materie:

(a) le norme procedurali per i procedimenti tenuti nei tribunali per i minorenni ai sensi della presente legge;

(b) la forma, le modalità e il tempo entro cui devono essere presentati all'Alta Corte le revisioni o i ricorsi di cui alle sezioni 5 e 6;

(c) il modo in cui le persone interessate devono essere informate di eventuali procedimenti avviati ai sensi della presente legge; E

(d) la forma e il modo in cui le domande devono essere presentate ai sensi della presente legge.

(3) I regolamenti o le norme emanate ai sensi della presente sezione possono:

(UN) creare un reato per qualsiasi violazione dello stesso o qualsiasi mancato rispetto di una disposizione dello stesso; E

(b) prescrivere sanzioni in relazione a tali reati non superiori a una multa di N \$ 5.000 o alla reclusione per un periodo non superiore a un anno.

Applicazione della presente legge

26. (1) Fatto salvo il comma (2), la presente Legge si applica a tutti i bambini o persone, ove applicabile, e a tutte le questioni relative a bambini o persone, ove applicabile, indipendentemente dal fatto che i bambini o le persone, ove applicabile, siano nati o le questioni sorte prima o dopo l'entrata in vigore della legge.

(2) Nonostante il comma (1) -

(a) la sezione 16 si applica solo ai patrimoni in cui la persona deceduta è deceduta dopo l'entrata in vigore della presente legge; E

[L'applicabilità della sezione 16 sui diritti ereditari dei figli nati fuori dal matrimonio attraverso la sezione 26(2) è implicitamente estesa da *Frans v Paschke & Others* 2007 (2) NR 520 (HC), che ha affermato che la norma di common law secondo cui i figli nati fuori dal matrimonio non possono ereditare intestato dai loro padri è incostituzionale con effetto dal 21 marzo 1990.]

(b) la presente legge non pregiudica alcuna ordinanza o decisione emessa da un tribunale competente in relazione a una questione disciplinata dalla presente legge, salvo che tale ordinanza o decisione possa, su richiesta presentata a un tribunale per i minorenni, essere revocata, modificata o sostituita in termini di questa legge.

Titolo breve e inizio

27. (1) Questa legge si chiama Children's Status Act, 2006, ed entra in operazione in data da fissarsi con avviso in *Gazzetta del Ministro*.

(2) Date diverse possono essere determinate ai sensi del comma (1) in relazione alla venuta in applicazione di diverse disposizioni della presente legge.